

na ed. 1934

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

STATUTO

Art. 1. - L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla Storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.

Art. 2. - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:

a) con la pubblicazione della rivista « Rassegna storica del Risorgimento » e di una collezione scientifica;

b) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

c) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;

d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.

Art. 3. - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.

Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la « Rassegna storica del Risorgimento », presiede i congressi scientifici.

Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresentanza dei Comitati provinciali.

I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggregati un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.

Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario generale, due revisori dei conti.

Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.

Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.

Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.

I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta ogni anno alla designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Stampato in Roma
MONEDATO



Art. 5. - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.

Art. 6. - Il Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.

La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.

Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7. - Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.

I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla « Rassegna storica del Risorgimento » e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.

Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.

Il Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.

Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.

I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.

Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.

L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.

Art. 9. - I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.

La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.

Art. 10. - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.

REGOLAMENTO ESECUTIVO

Art. 1. - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 466, del 2 aprile 1957.

Art. 2. - Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.

Art. 3. - Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della « Rassegna storica del Risorgimento ».

Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 5. - Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.

Art. 6. - Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.

Art. 7. - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello statuto, una relazione sull'opera svolta.

Art. 8. - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.

Art. 9. - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.

Il Presidente uscente — o il Commissario straordinario — convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: « spedisce il socio... ».

Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.

In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.

Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.

Art. 10. - I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello statuto, vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.

Art. 11. - I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello statuto.

Art. 12. - Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.

Art. 13. - La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.

Art. 14. - La riunione della Consulta, di cui all'art. 6 dello statuto, avviene normalmente in occasione del Congresso.

I presidenti dei Comitati che non possano parteciparvi direttamente si faranno rappresentare da soci muniti di delega scritta.

Art. 15. - Nella annuale seduta della Consulta vengono eletti i tre membri aggregati al Consiglio di presidenza dell'Istituto in rappresentanza dei Comitati provinciali, mediante votazione segreta. A questa non partecipano i membri effettivi del Consiglio di presidenza.

Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per l'anno solare successivo, i tre Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti.

Art. 16. - Il Consiglio di presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.

Art. 17. - I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Art. 18. - La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può apportare modificazioni al presente regolamento.

AVVERTENZE PER I SOCI

L'Istituto continua le tradizioni e assolve i compiti dell'antica Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano e del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, sorti nel 1906.

La quota di associazione è di L. 1.500 annue, per le persone singole e le scuole secondarie statali (estero L. 2.500), e di L. 2.500 (estero L. 3.500) per gli enti (soci ordinari); oppure di almeno L. 15.000 (estero L. 20.000) per gli individui e le scuole secondarie statali e di L. 25.000 (estero L. 30.000) per gli enti una volta tanto (soci vitalizi).

Tutti i soci ricevono gratuitamente la « Rassegna storica del Risorgimento » ed hanno diritto allo sconto del 20 % sulle pubblicazioni dell'Istituto elencate nella « Rassegna ».

Per i versamenti e le ordinazioni si prega di servirsi del c/c postale n. 1/16497, intestato all'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.

Non si dà corso alle richieste di cambiamento d'indirizzo che non siano accompagnate dalla somma di L. 50. nè s'inviando duplicati di fascicoli eventualmente non ricevuti della « Rassegna » oltre 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Il socio che non abbia versato la propria quota entro il 30 aprile ed abbia trattenuto il primo fascicolo di ogni anno della « Rassegna » conferma la sua volontà di continuare nell'associazione. L'Amministrazione è, quindi, autorizzata, in mancanza di una esplicita indicazione contraria, a spedire contro assegno al socio stesso il secondo fascicolo gravato delle spese di posta e dell'ammontare della quota sociale.

Qualsiasi spedizione è a rischio e pericolo del destinatario.

Qualora gli iscritti intendano dimettersi, debbono darne comunicazione all'Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno.